Allegato A

Avviso per il conferimento di incarico di esperto esterno con funzioni di componente del Nucleo di Valutazione su designazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e di incarico di esperto esterno con funzioni di presidente del Nucleo di Valutazione su designazione d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

Art. 1
Premessa

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve procedere alla pubblicazione di un avviso per il conferimento di un incarico di esperto esterno all'Amministrazione in qualità di componente del Nucleo di Valutazione (NdV) e, d'intesa con la Giunta regionale, di un incarico di esperto esterno all'Amministrazione in qualità di presidente del Nucleo di Valutazione (NdV) di cui all'art. 36 quinquies della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e dell'art. 32 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009, come da ultimo modificato dalla DGR n. 29-6135 del 15 dicembre 2017.

Art. 2
Composizione e funzioni del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione è composto da tre esperti esterni in possesso di comprovata esperienza di management, di valutazione della performance, di gestione, organizzazione e valutazione del personale e di controllo di gestione. I componenti sono nominati dalla Giunta regionale, di questi uno è designato dalla Giunta regionale, uno dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed uno è scelto d'intesa tra i due organi e svolge funzioni di presidente del Nucleo di Valutazione. Gli stessi sono supportati dai direttori regionali competenti in materia di risorse umane dei due ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 75-1305 del 30 dicembre 2009 come da ultimo modificato dal dalla DGR n. 29-6135 del 15 dicembre 2017 le attività svolte dall'NdV della Regione Piemonte sono riconducibili:

a) Alle funzioni attribuite dall'art 36 quinquies della l.r.23/2008:
   - ✓ l'elaborazione di linee guida e proposte sui sistemi di valutazione dell'ente, garantendone la corretta applicazione
   - ✓ la verifica e l'attestazione della correttezza dei processi di valutazione e dell'utilizzo dei premi
   - ✓ valida la relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
   - ✓ il supporto gli organi politici per la definizione della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali e non e correlato sistema retributivo
   - ✓ lo svolgimento dei compiti che la normativa attribuisce agli OIV in materia di Anticorruzione e trasparenza
   - ✓ lo svolgimento dei compiti previsti dai Sistemi di Valutazione e gli altri compiti individuati, tenuto conto anche dei principi di cui all'articolo 14

del D.Lgs. 150/2009, con i provvedimenti organizzativi di cui all'articolo 5.

b) Agli ulteriori principi generali espressi dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2009
   - ✓ monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
   - ✓ comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione;
   - ✓ promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
   - ✓ verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

c) Ai principi espressi dalla legge 190 del 2012 e a quanto stabilito all'art. 44 del D.Lgs. 33/2013:
   - ✓ verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori
   - ✓ utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Art. 3
Requisiti richiesti ai fini della nomina

I candidati devono, alla data di scadenza dell'Avviso:

a) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi. È valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea. In particolare è richiesta la laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale.
Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance.
Sono ammessi anche titoli di studio universitario e post-universitario in discipline attinenti alle specificità della singola amministrazione.
Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie sopra citate (scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale) conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche.
È valutabile, se afferente alle materie di cui sopra, un congruo periodo post-universitario di studi o di stage all'estero;

d) essere in possesso di un'esperienza di almeno 10 anni nella gestione o nella consulenza nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero

nel campo giuridico-amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della legge 190/2012;

e) possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti dell'amministrazione, adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e della integrità;

f) possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e, se di cittadinanza non italiana, anche di una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;

g) possedere buone e comprovate conoscenze informatiche;

h) non aver superato, nell'anno 2020, il tetto economico di cui all'art. 13 comma 1 del Decreto Legge n. 66/2014.

Art. 4
Cause ostative alla nomina e incompatibilità

In analogia a quanto stabilito per i componenti dell'OIV dell'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150/2009, i componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

I candidati, alla data della nomina, non possono inoltre appartenere a più di altri tre OIV o NdV.

Non possono assumere l'incarico coloro che:
a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
e) siano in qualunque forma legati da rapporto di lavoro con la Regione Piemonte;
d) si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito l'NdV;
g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione regionale, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV o Nucleo di Valutazione prima della scadenza del mandato;
l) siano revisori dei conti presso l'amministrazione regionale;
m) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.

Art. 5
Modalità di svolgimento delle attività

Lo svolgimento delle attività per l'espletamento delle funzioni del Nucleo di Valutazione, che necessariamente seguono l'andamento e i tempi richiesti dalla programmazione regionale, richiede un costante impegno professionale di studio analisi e predisposizione di documenti e la

partecipazione alle sedute del Nucleo di Valutazione che verranno programmate in base all'andamento dei lavori.

Art.6
Durata dell'incarico – Trattamento economico
All'esperto esterno con funzioni di componente del Nucleo di Valutazione spetta una indennità annua nella misura di Euro 16.000,00.
All'esperto esterno con funzioni di presidente del Nucleo di Valutazione spetta una indennità annua nella misura di Euro 18.000,00.
Entrambi gli incarichi avranno durata di tre anni dalla nomina.

Art.7
Domanda di partecipazione
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura devono produrre la seguente documentazione:
a) domanda in carta libera di ammissione alla selezione, sottoscritta dal candidato, in cui, mediante autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, devono essere attestate le proprie complete generalità, indicati i recapiti e dichiarata in modo dettagliato l'esistenza di tutti i requisiti richiesti ai fini della nomina di cui all'Art. 3 e l'assenza di cause ostative alla nomina e di cause di incompatibilità di cui all'Art. 4, nonché la dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel presente avviso.
Si allega modello di domanda.
Il presente avviso e il modello per la presentazione della domanda di candidatura sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sono disponibili al seguente indirizzo:
https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine
b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità *(qualora domanda e documentazione non sia sottoscritta con firma digitale)*
c) curriculum vitae sottoscritto, redatto in formato europeo, da cui risulti la qualificazione professionale richiesta per come specificata all'art. 3 nonché l'esperienza maturata nelle aree indicate nell'art. 3;
d) relazione sottoscritta, di accompagnamento al curriculum, illustrante le esperienze ritenute significative e i risultati individuali ed aziendali ottenuti.

L'intesa per la scelta del Presidente del Nucleo di Valutazione di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 36 quinquies della L.r. n. 23/2008 viene effettuata tra le candidature validamente pervenute, sia ai sensi del presente avviso, sia di quello analogo predisposto dalla Giunta regionale.

In nessun caso saranno prese in considerazione le candidature:
• prive della domanda di partecipazione all'avviso di selezione;
• prive di dettagliato curriculum professionale e relativa relazione di accompagnamento;
• prive della sottoscrizione apposta in calce alla domanda e/o al curriculum e/o alla relazione di accompagnamento;
• prive della fotocopia di un documento di identità in corso di validità, qualora non firmate digitalmente.

Modalità di presentazione della candidatura
La documentazione prevista all'art. 7 deve pervenire al Consiglio regionale del Piemonte, Segretariato Generale, **entro il 26 febbraio 2021**, utilizzando esclusivamente la modalità di trasmissione in via telematica alla casella di posta elettronica certificata del Segretariato Generale il cui indirizzo è il seguente: **dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it**

A pena di esclusione, la domanda e la documentazione richiesta devono essere trasmesse in formato PDF e la domanda deve essere regolarmente sottoscritta dall'interessato e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità, ovvero sottoscritta digitalmente.
Il canale prescelto della posta certificata per l'inoltro della domanda potrà essere utilizzato dalla Regione Piemonte nel corso del procedimento per l'invio telematico di comunicazioni al candidato.

È necessario che nell'oggetto della trasmissione compaia la dicitura "CANDIDATURA NUCLEO DI VALUTAZIONE": in caso contrario la candidatura non sarà presa in considerazione.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine perentorio su indicato.

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti, è disposta in itinere con decisione motivata.

Art.8

Informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento della procedura di nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione (NDV) della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

1. Premessa

Il Consiglio regionale e la Giunta regionale del Piemonte sono tenuti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, in qualità di "Titolari" del trattamento, a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Finalità del trattamento

Si informa che ai fini delle procedure di nomina e designazione dei componenti del Nucleo di Valutazione, i suoi dati saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, art 36 quinquies, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate. La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, anche su supporti informatici, in qualità di interessato, al momento del contatto iniziale. Si informa che il materiale pubblicato sul sito istituzionale gode di una licenza creative commons e pertanto gli utenti possono riprodurre,distribuire, comunicare, esporre, modificare e trasformare tali materiali con il solo limite del divieto di utilizzo con finalità di lucro.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate. I dati conferiti per le finalità di cui al punto 2 sono trattati con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili esterni o autorizzati del trattamento

I suoi dati personali conferiti per le finalità di cui al punto 2 sono conosciuti e trattati dai dipendenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, individuati quali persone

autorizzate al trattamento. Può venire a conoscenza dei suoi dati personali il Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte, responsabile esterno del trattamento dei dati.
I suoi dati, raccolti in sede di presentazione delle domande di candidatura, potranno essere comunicati ad altri soggetti eventualmente coinvolti nelle procedure di nomina e, in particolare:

- ai rappresentanti legali di altri enti direttamente coinvolti nelle procedure di nomina, qualora specificatamente indicati dalle disposizioni normative che regolano l'individuazione dei rappresentanti all'interno del singolo ente.

I dati relativi ai soggetti nominati saranno oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi di legge e ai sensi dello Statuto regionale e saranno pertanto conoscibili da chiunque.
Si evidenzia che tutti i dati trattati dal titolare sono comunicati, a loro richiesta, alle autorità giudiziarie competenti alla prevenzione e repressione dei reati come previsto dalla normativa europea e nazionale vigente.[1]

5. Periodo di conservazione

Si informa che i dati raccolti in sede di presentazione delle domande di candidatura verranno protocollati e conservati su supporto cartaceo per un periodo di due legislature, pari ad un massimo di dieci anni, presso l'archivio gestito dall'Ufficio Nomine del Consiglio regionale e della Giunta regionale e successivamente trasferiti presso l'archivio generale del Consiglio regionale e quello della Giunta regionale, ai fini della loro conservazione illimitata, secondo le disposizioni del titolario di entrambi gli Enti.

6. Diritti dell'interessato

Per i dati raccolti direttamente dal Titolare del trattamento l'interessato ha diritto di chiedere l'accesso ai propri dati e la rettifica dei medesimi. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101. Per l'esercizio dei diritti si rinvia: Consiglio regionale: presente modello e Giunta regionale: Modello per l'esercizio dei diritti dell'interessato - formato .pdf

7. Contatti

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa

- identità e dati di contatto del Titolare: CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE (011.5757111 – dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it)
- dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati Consiglio regionale: dpo@cr.piemonte.it
- identità e dati di contatto del Titolare: GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE (011.432.11.11)
- dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati Giunta regionale dpo@cert.regione.piemonte.it e dpo@regione.piemonte.it.
- identità e dati di contatto del Responsabile esterno del trattamento: CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO – CSI PIEMONTE (011.3168111 – protocollo@cert.csi.it)

Note

1 In particolare il "considerando" n. 19 del regolamento europeo stabilisce che "La

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specifico atto dell'Unione, segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.“